

CAMERA DEI DEPUTATI N. 266**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPA, GUERRIERI FILIPPO, MARENGHI, FARALLI, PERTINI, RUSSO,
GOTELLI ANGELA, BARONTINI, VIALE, BOLLA, DUCCI, ROSSI PAOLO,
BETTINOTTI, PESSI, NOVELLA, CALANDRONE PACIFICO, NATTA,
CLOCCHIATTI***Annunziata il 15 ottobre 1953*

Provvidenze a favore delle zone disastrose dall'alluvione del
19 settembre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella mattinata del 19 settembre 1953, un eccezionale nubifragio, di cui da oltre un secolo non si avevano precedenti nella zona, si abbatteva sulla provincia di Genova, colpendo la città, alcuni comuni della riviera e, in modo particolarmente grave, alcune vallate del retroterra montano: soprattutto, la Val Trebbia, la Val Brevenna e la Fontanabuona.

Breve fu la durata del nubifragio, ma straordinarie furono la massa d'acqua rovesciatasi sulla zona e la violenza delle precipitazioni. Ne conseguirono, pertanto, non solo allagamenti e crolli, ma anche un'altra serie imponente di danni, verificatisi non solo là dove si era sfogato il ciclone, ma anche in parecchi altri comuni, relativamente lontani dalle zone colpite, e trovatisi a valle di esse, nei quali rovine e desolazioni furono portate, d'improvviso, dalle acque vorticose dei fiumi e dei torrenti in piena, che invasero le campagne circostanti asportando tutto quanto incontravano sul loro passaggio. Non mancarono purtroppo anche le vittime umane, e ben dodici furono i morti nel disastro.

I comuni più colpiti, oltre a Genova, furono, sulla costa, Sori e Pieve Ligure; all'interno Torriglia, Montebruno, Rovegno, Gor-

reto, Fontanigorda, Fascia, Propata, Rondanina, Montoggio, Val Brevenna, Lumarzo, Neirone, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Coreglia Ligure, San Colombano Certenoli, Carasco ed alcuni altri, in provincia di Genova; Ottone, Zerba, Cerignale, Cortebrugatella, Bobbio, Travo, Rivergaro, Calendasco ed altri in provincia di Piacenza, ove si riversarono pure, per la piena del Trebbia, le conseguenze dell'alluvione.

Riepilogando sinteticamente, i più gravi danni sono dati:

a) da distruzioni o danneggiamenti ad opere pubbliche, statali, provinciali, comunali (specie strade, ponti, acquedotti, fognature, opere idrauliche), per un ammontare valutabile in 4-5 miliardi di lire;

b) da danni ad aziende private, industriali, commerciali e soprattutto agricole, danni che si sono concretati non solo nella distruzione delle merci e dei prodotti, ed in particolare dei raccolti pendenti, ma anche, purtroppo, nell'asportazione totale di impianti, macchinari, mezzi di lavoro, bestiame, ecc., nonché, in alcuni comuni, nell'asportazione per effetto di frane di una considerevole parte dei terreni coltivabili, privandosi con ciò numerose famiglie dei mezzi attuali

di sussistenza, e della stessa possibilità di riprendere nn'attività produttiva;

c) da danni a case private di abitazione, rese inabitabili, con conseguente aggravio del problema dei senza-tetto, già così esasperato, specie nella città di Genova; nel comune di Neirone un'intera borgata — Siestri — ha dovuto essere abbandonata, per effetto di frane che ne hanno compromessa la stabilità.

Questi danni, per ora non ancora esattamente valutati, raggiungono anche essi un ingente ammontare.

Di fronte alla gravità ed imponenza dei danni non è mancato, fin dal primo momento, l'intervento attivo ed efficace delle autorità competenti, civili e militari, locali e centrali, che si sono lodevolmente prodigate nell'opera di pronto soccorso e di assistenza, venendo incontro con sollecitudine e comprensione alle più pressanti, immediate necessità. Ma, passato il primo momento, e rivelatasi in tutta la sua ampiezza la portata della calamità, l'indispensabilità di particolari ulteriori misure a favore delle zone colpite si palesa nel modo più chiaro.

Di tali misure, alcune — specie di natura assistenziale e fiscale — possono essere attuate

in via amministrativa, ed i sottoscritti non hanno motivo di dubitare che verranno adottate al più presto ed in modo idoneo a soddisfare le necessità. Per altre invece si ritiene indispensabile il provvedimento legislativo speciale, che i sottoscritti hanno l'onore di sollecitare attraverso l'allegata proposta di legge, con cui si richiede l'estensione alla calamità del 19 settembre di talune speciali misure legislative, che furono adottate in occasione di altre recenti calamità, e fecero buona prova.

Nel raccomandare tali norme all'attenzione ed all'approvazione del Parlamento, i sottoscritti tengono a rilevare che soltanto adottandole sollecitamente, e curandone poi la rapida applicazione in sede amministrativa, si potranno togliere dalla miseria in cui sono improvvisamente piombate parecchie centinaia di famiglie e si potrà evitare che interi paesi montani vengano abbandonati in massa dalla popolazione, privata dalla possibilità di un qualsiasi lavoro produttivo: il che aggraverebbe il già allarmante fenomeno dello spopolamento della montagna e della disoccupazione dilagante nelle città.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 sono estese, con le modifiche appresso indicate, alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione verificatasi il 19 settembre 1953 nelle province di Genova e di Piacenza.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 è fissato in lire 500 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 è fissato al 31 dicembre 1954.

ART. 2.

Sono altresì estese alle zone disastrose dall'alluvione di cui all'articolo 1 le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

ART. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventiva notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma, e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

ART. 4.

A favore delle province e dei comuni delle zone colpite dall'alluvione contemplata dall'articolo 1 i cui bilanci, per l'anno 1953, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di lire 500 milioni e può essere autorizzata l'assun-

zione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

ART. 5.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'interno:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e, per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, la spesa annua di lire 40 milioni;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 600 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54;

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56;

c) in relazione all'articolo 4:

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate nell'esercizio successivo.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte...

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.